SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 maggio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 91

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Modi Moda Srl. (Decreto n. 64901). *(12A04650)*

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Idea Finanziaria Spa. (Decreto n. 64904). *(12A04652)*

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento di mobilità per i dipendenti delle società Gabetti Property Solutions Spa e Gabetti Property Solutions Agency Spa. (Decreto n. 64903). *(12A04653)*

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le società appartenenti al settore degli Appalti di pulizia nelle scuole. (Decreto n. 64912). *(12A04654)*

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società WWF Italia ONG Onlus. (Decreto n. 64911). *(12A04655)*

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Akka Italia Srl. (Decreto n. 64900). *(12A04656)*

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società GD NET Spa. (Decreto n. 64899). *(12A04657)*

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Kompar Srl. (Decreto n. 64898). *(12A04658)*

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Teleclient System Integration Spa. (Decreto n. 64910). *(12A04659)*

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Fincantieri C.N.I. Spa. (Decreto n. 64909). *(12A04660)*

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società C.E.A.R. Srl. (Decreto n. 64906). *(12A04661)*

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Computime Srl. (Decreto n. 64908). *(12A04662)*

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società VOX2WEB Spa. (Decreto n. 64907). *(12A04663)*

DECRETO 14 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento di mobilità per i dipendenti della società Eurofiditalia Spa. (Decreto n. 64905). *(12A04664)*

DECRETO 29 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Benfil Srl. (Decreto n. 65187). *(12A04651)*

DECRETO 29 marzo 2012.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento di mobilità per i dipendenti dalle Basi Nato e USA. (Decreto n. 65188). *(12A04665)*
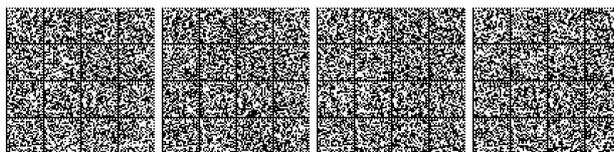
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 92

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Levanne - Società Cooperativa siglabile "Levanne S. C." in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(12A04341)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Santa Rita Società Cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(12A04342)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «GS Express Società Cooperativa», in Moncalieri e nomina del commissario liquidatore. *(12A04343)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lato B Società Cooperativa sociale siglabile Lato B S.C.S.», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(12A04344)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilbruzolo Società Cooperativa in liquidazione», in Bruzolo e nomina del commissario liquidatore. *(12A04345)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «ETS Euro Trasporti e Servizi», in Mentana e nomina del commissario liquidatore. *(12A04346)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Faro Cooperativa Sociale a r.l.», in Borgomanero e nomina del commissario liquidatore. *(12A04347)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Coop Service», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore. *(12A04348)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Due Valli International - Società Cooperativa», in Borgosesia e nomina del commissario liquidatore. *(12A04349)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Evento Società Cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(12A04350)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Eliseo Società Cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(12A04351)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Velocità Impegno e Precisione Logistica Società Cooperativa, in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(12A04352)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Artistica Solo Musica a r.l. siglabile "C.A.S.M."», in Stroppiana e nomina del commissario liquidatore. *(12A04353)*

DECRETO 30 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Ginevra in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(12A04354)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pomezia Euroservizi a.r.l.», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore. *(12A04355)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Sirio 2001 soc. cooperativa a.r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(12A04356)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Grattacieli a.r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(12A04357)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Pega Logistics», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(12A04358)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Divisione Servizi in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(12A04359)*
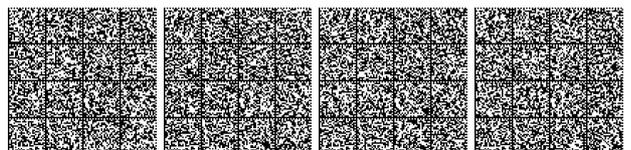
DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Sprint Service», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(12A04360)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Servizi Produzione Lavoro», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(12A04361)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Erga Italia», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(12A04362)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Istituto Beata Angelina», in Anzio e nomina del commissario liquidatore. *(12A04363)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Trasporto Calcestruzzi», in Palestrina e nomina del commissario liquidatore. *(12A04364)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Produttori Agricoli Castelgiuliano, in liquidazione», in Bracciano e nomina del commissario liquidatore. *(12A04365)*

DECRETO 20 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Laky Coop a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(12A04366)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Registrazione Dati Aziendali a r.l. - siglabile R.D.A.», in Asti e nomina del commissario liquidatore. *(12A04367)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio imprese cooperative sociali in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(12A04368)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova formula 78 società cooperativa edilizia a r.l.», in Civitavecchia e nomina del commissario liquidatore. *(12A04369)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilcoop società cooperativa», in Ceriale e nomina del commissario liquidatore. *(12A04370)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pescatori Regina Virginia - Soc. coop. a r.l.», in Santa Margherita Ligure e nomina del commissario liquidatore. *(12A04371)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Sorgente società cooperativa», in Castelnovo Né Monti e nomina del commissario liquidatore. *(12A04372)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «P.A.M. (Produttori Associati del Metapontino) società cooperativa agricola», in Policoro e nomina del commissario liquidatore. *(12A04373)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cosetur società cooperativa sociale Onlus», in Alba Adriatica e nomina del commissario liquidatore. *(12A04374)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Etruria», in Chiusi e nomina del commissario liquidatore. *(12A04375)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di produzione e lavoro Chiper società cooperativa», in Motteggiana e nomina del commissario liquidatore. *(12A04376)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.O.N.E.A. Consorzio Nazionale Edile Artigianato - Società cooperativa consortile», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore. *(12A04377)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Belvedere 96 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. *(12A04378)*
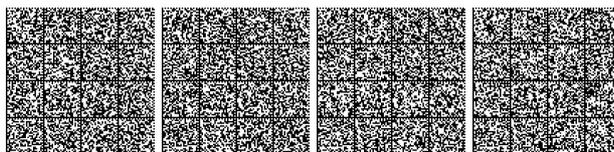
DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Equoland società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Calenzano e nomina del commissario liquidatore. *(12A04379)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cuesp Cooperativa Universitaria Editrice Scienze Politiche - Società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(12A04380)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Dedo a r.l. - O.N.L.U.S. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(12A04381)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Libreria Clup - Società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(12A04382)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ortopiù società cooperativa agricola», in Nardò e nomina del commissario liquidatore. *(12A04383)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Universal Fruit - Società cooperativa a r.l.», in Nardò e nomina del commissario liquidatore. *(12A04384)*

DECRETO 29 febbraio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mediasud in liquidazione», in Campobasso e nomina del commissario liquidatore. *(12A04385)*

DECRETO 5 marzo 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cleaner Fast Service - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(12A04386)*

DECRETO 5 marzo 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Venditti Foraggi», in Boville Ernica e nomina del commissario liquidatore. *(12A04387)*

DECRETO 5 marzo 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «NO.VA Servizi S.c.a.r.l.», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore. *(12A04388)*

DECRETO 5 marzo 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. coop. L.M.G. Logistic Management Group - Soc. coop. in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. *(12A04389)*

DECRETO 5 marzo 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Articolo 1 . Società cooperativa in liquidazione», in Colorno e nomina del commissario liquidatore. *(12A04390)*

DECRETO 5 marzo 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alto Rendimento - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. *(12A04391)*

DECRETO 5 marzo 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agricola Verde - Società cooperativa a r.l. in liquidazione», in San Vitaliano e nomina del commissario liquidatore. *(12A04392)*

DECRETO 5 marzo 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Casa Nostra 81 Coop. Edilizia», in Roma. *(12A04393)*

DECRETO 6 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Distrisud - Società Cooperativa», in Bari e nomina del commissario liquidatore. *(12A04394)*

DECRETO 6 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Edilimpianti - Società Cooperativa», in Potenza e nomina del commissario liquidatore. *(12A04395)*

DECRETO 6 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Extra Coop. Società Cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(12A04396)*

DECRETO 6 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Don Milani - Onlus - Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Molfetta e nomina del commissario liquidatore. *(12A04397)*

DECRETO 6 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Patchwork Società Cooperativa Sociale - Onlus», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore. *(12A04398)*
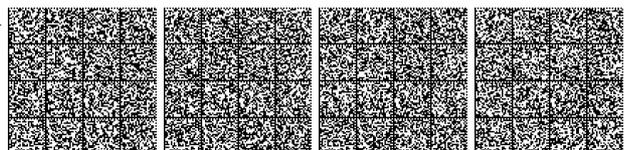
DECRETO 6 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Circolo Leonardo Cocito Soc. Cooperativa a r.l.», in Bra e nomina del commissario liquidatore. *(12A04399)*

DECRETO 6 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Universal Società Cooperativa», in Crema e nomina del commissario liquidatore. *(12A04400)*

DECRETO 6 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Società di servizi Cabeco Soc. Coop. a r.l.», in Angera e nomina del commissario liquidatore. *(12A04401)*

DECRETO 6 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Il Rifugio Società Cooperativa Sociale», in Monte Argentario e nomina del commissario liquidatore. *(12A04402)*

DECRETO 6 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Edil Alkam Società Cooperativa», in Besano e nomina del commissario liquidatore. *(12A04403)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Sirena società cooperativa», in Bazzano e nomina del commissario liquidatore. *(12A04404)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Cooperativa Flora Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(12A04405)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Laterano società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(12A04406)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Società Cooperativa Agricola CODEP - Bettona», in Bettona e nomina del commissario liquidatore. *(12A04407)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Progetto Costruzioni società cooperativa», in Mola di Bari e nomina del commissario liquidatore. *(12A04408)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Società Cooperativa Edilizia Sant'Andrea», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore. *(12A04409)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Libera - Società Cooperativa», in Fondi e nomina del commissario liquidatore. *(12A04410)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Cooperativa Luce a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(12A04411)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Scioglimento per atto d'autorità della «Cooperativa Tutto Arredo», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(12A04412)*

DECRETO 20 marzo 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Capannelle 2000 - Soc. Coop. Edil. a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(12A04413)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 93

Università della Basilicata

DECRETO RETTORALE 12 aprile 2012.

Modificazioni allo statuto. *(12A04647)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 16 febbraio 2012, n. **51**.

Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in data 21 dicembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 settembre 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2011, riscontrata con nota n. 8622 del 28 dicembre 2011;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi generali

1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e relative articolazioni, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

2. La disciplina della tutela della salute e della sicurezza negli uffici all'estero si ispira ai principi dettati dalla legislazione nazionale e comunitaria e, in particolare, ai canoni di uniformità della tutela, di prevenzione dei rischi professionali, di protezione, di eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, di informazione e di partecipazione del personale.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «Uffici all'estero» gli uffici di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) per «Ministero», il Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli uffici all'estero, incluse le unità tecniche locali in quanto articolazioni degli stessi.

2. Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura se gli stessi sono considerati dagli ordinamenti locali come strutture di pertinenza delle rappresentanze diplomatiche, delle rappresentanze permanenti, o degli uffici consolari, altrimenti trova integrale applicazione la normativa locale, fatta salva l'applicazione dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Nei luoghi di lavoro di cui al presente articolo le norme in materia di salute e sicurezza sono applicate tenendo conto delle disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali, secondo quanto meglio specificato negli articoli seguenti.

4. Nell'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza si tiene inoltre conto delle disposizioni a tutela della sicurezza del segreto di Stato, del trattamento e custodia di documentazione classificata, nonché delle limitazioni di accesso e delle particolari caratteristiche delle aree protette e riservate.

5. Ai fini dell'applicazione all'estero delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è considerato datore di lavoro il capo dell'ufficio.

6. Il datore di lavoro adegua l'organizzazione della sicurezza alla normativa locale eventualmente vigente, alle caratteristiche dell'ufficio e alla realtà geografica e sociale, avvalendosi di personale adeguatamente formato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 4.

Uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea

1. Agli uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea si applica la normativa locale, purché attuativa delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Si ritengono assolti gli obblighi previsti dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a carico del datore di lavoro e del dirigente, ove si sia ottemperato alle disposizioni locali conformi al comma 1 del presente articolo.

3. Resta fermo l'obbligo di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 5.

Uffici all'estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell'Unione Europea

1. Agli uffici all'estero aventi sede in Stati non facenti parte dell'Unione Europea e dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in capo al titolare dell'ufficio permane comunque l'obbligo:

di effettuare la valutazione dei rischi;

di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, nel rispetto delle disposizioni tecniche locali vigenti. Fermi restando gli obblighi del periodo che precede, essi si presumono correttamente assolti se le autorità locali competenti abbiano rilasciato le prescritte certificazioni;

di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall'articolo 7 del presente regolamento;

di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con le modalità stabilite dall'articolo 9 del presente regolamento.

3. Agli uffici all'estero aventi sede in Stati non facenti parte dell'Unione Europea e non dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano i principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio e di primo soccorso.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, in capo al capo dell'ufficio permane comunque l'obbligo:

di effettuare la valutazione dei rischi;

di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, applicando le eventuali disposizioni tecniche locali. Fermi restando gli obblighi predetti, essi si presumono correttamente assolti se le autorità locali competenti abbiano rilasciato le prescritte certificazioni;

di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall'articolo 7 del presente regolamento;

di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con le modalità stabilite dall'articolo 9 del presente regolamento.

Art. 6.

Medico competente per gli uffici aventi sede negli Stati dell'Unione Europea

1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno degli Stati dell'Unione Europea nomina quale medico competente un libero professionista locale, in possesso di titoli e requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale, convenzionata con l'Ufficio all'estero.

2. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza competente per la Sede centrale del Ministero degli affari esteri, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei termini del procedimento di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 7.

Medico competente per gli uffici non aventi sede negli Stati dell'Unione Europea

1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea può nominare quale medico competente un libero professionista locale, in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che sia in grado di assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal piano sanitario nazionale italiano, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale, convenzionata con l'Ufficio all'estero.

2. La sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tiene anche conto delle peculiari condizioni climatiche e sanitarie dello Stato in cui è prestato servizio.

3. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente per la Sede centrale del Ministero che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei termini del procedimento di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
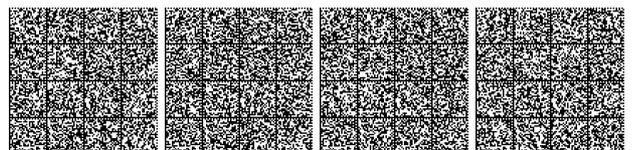
Art. 8.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L'individuazione del numero e delle modalità di designazione e di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è disciplinata in sede di contrattazione collettiva.

Art. 9.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è obbligo non delegabile del datore di lavoro.

2. Il datore di lavoro nomina quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione un dipendente di ruolo in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove presente, ovvero un professionista in possesso di adeguate competenze in materia di prevenzione infortuni, con particolare riguardo ai rischi connessi allo svolgimento dell'attività istituzionale delle sedi all'estero.

3. Qualora nel medesimo edificio insistano uffici diversi è data facoltà ai capi dei diversi uffici di raccordarsi al fine di nominare un responsabile comune del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 10.

Coordinamento e controllo

1. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni del Ministero svolge attività di coordinamento, controllo, assistenza e consulenza nell'attuazione delle norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori da parte degli uffici all'estero, anche con poteri di impulso in caso di inerzia. Per gli istituti di cultura italiani provvede analogamente la Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero. Per le unità tecniche locali provvede la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il Ministero si avvale della consulenza dell'INAIL.

Art. 11.

Clausola finanziaria

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Ministero provvede agli adempimenti derivanti dal presente decreto mediante le ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche in dotazione alla stessa, sia a livello centrale che periferico.

Art. 12.

Abrogazioni

È abrogato il decreto ministeriale 21 novembre 1997, n. 497.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 febbraio 2012

Il Ministro degli affari esteri
TERZI DI SANT'AGATA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2012
Affari esteri registro n. 3, foglio n. 228

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario, è il seguente:

«2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità

organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 (Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1988, n. 129, supplemento ordinario.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è il seguente:

«Art. 30 *(Classificazione, istituzione e soppressione)*. — Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura.

L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per le rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali il decreto istitutivo specifica la loro equiparazione ad Ambasciata o Legazione.

L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri. In città sedi di Missione diplomatica non possono essere istituiti uffici consolari di II categoria.

I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attività e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalità degli istituti stessi.

Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge».

— Per il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 17 e 18 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 è il seguente:

«Art. 17 *(Obblighi del datore di lavoro non delegabili)*. — 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18 *(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)*. — 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
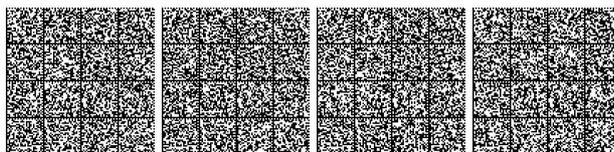
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-*bis*) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)*, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera *r)*. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-*bis*. L'obbligo di cui alla lettera *r)* del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'art. 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera *r)*, e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-*bis*. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 è il seguente:

«Art. 41 *(Sorveglianza sanitaria)*. — 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'art. 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-*bis*) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-*ter*) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-*bis*. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'art. 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a);

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, e-*bis*) e e-*ter*) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-*bis*. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera *c)*, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-*bis*. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8.

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso».

— Il testo dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 è il seguente:

«Art. 47 *(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)*. — 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'art. 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: *a)* un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; *b)* tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; *c)* sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Note all'art. 12:

— Il decreto ministeriale 21 novembre 1997, n. 497 (Regolamento recante attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 1998, n. 20.

12G0072

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2012.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 2011, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2012, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza in questione sono state individuate a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 5, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e che a breve confluiranno nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

Considerato che le difficoltà incontrate per il reperimento delle risorse necessarie per il contrasto dell'emergenza in rassegna non hanno permesso l'espletamento dei necessari interventi di somma urgenza;

Ravvisata la necessità di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di avviare i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la richiesta del Presidente della Regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 aprile 2012;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 marzo 2013, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2012

Il Presidente: MONTI

12A04687

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Curno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Curno (Bergamo);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Curno (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Adriano Coretti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Curno (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 marzo 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 marzo 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Curno (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Adriano Coretti.

Roma, 2 aprile 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A05185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassinetta di Lugagnano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cassinetta di Lugagnano (Milano);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 5 marzo 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cassinetta di Lugagnano (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Attilio Carnabuci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cassinetta di Lugagnano (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Domenico Finiguerra.

Il citato amministratore, in data 5 marzo 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 29 marzo 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cassinetta di Lugagnano (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Attilio Carnabuci.

Roma, 11 aprile 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A05186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Bisignano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bisignano (Cosenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su venti assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bisignano (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Demetrio Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bisignano (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinate una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 5 marzo 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 7 marzo 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bisignano (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Demetrio Martino.

Roma, 2 aprile 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A05187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2012.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Chivasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 febbraio 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Chivasso (Torino) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dottoressa Giovanna Vilasi;

Considerato che la dottoressa Giovanna Vilasi non può proseguire nell'incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dottoressa Laura Ferraris è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Chivasso (Torino) in sostituzione della dottoressa Giovanna Vilasi, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 febbraio 2012, il consiglio comunale di Chivasso (Torino) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona della dottoressa Giovanna Vilasi.

Considerato che la dottoressa Giovanna Vilasi, destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Monza e della Brianza, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Chivasso (Torino), della dottoressa Giovanna Vilasi con la dottoressa Laura Ferraris.

Roma, 5 aprile 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A05188
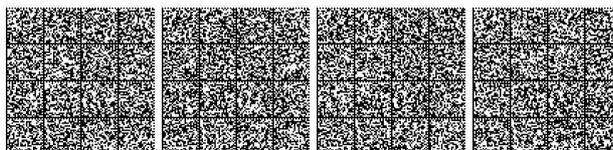
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Monte Sant'Angelo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri su venti assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monte Sant'Angelo (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Antonio Cappetta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monte Sant'Angelo (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 marzo 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 marzo 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monte Sant'Angelo (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Antonio Cappetta.

Roma, 2 aprile 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A05189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di San Zeno Naviglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Zeno Naviglio (Brescia);

Considerato altresì che, in data 26 febbraio 2012, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Zeno Naviglio (Brescia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Zeno Naviglio (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Angiolino Serpelloni.

Il citato amministratore, in data 26 febbraio 2012, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Zeno Naviglio (Brescia).

Roma, 2 aprile 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A05190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Manduria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Manduria (Taranto);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sedici consiglieri su trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Manduria (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Aldo Lombardo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Manduria (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 15 marzo 2012.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 16 marzo 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Manduria (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Aldo Lombardo.

Roma, 2 aprile 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A05191

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 aprile 2012.

Disposizioni urgenti per la cessazione delle funzioni commissariali di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3541 del 18 agosto 2006 ed all'articolo 21 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009. (Ordinanza n. 4017).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007 recante «Dichiarazione di "grande evento" nel territorio nazionale in occasione delle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia» e l'art. 21 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009;

Tenuto conto che il sopra citato art. 21 ha previsto, nell'ambito delle iniziative necessarie allo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, l'espletamento degli interventi necessari da porre in essere nello stabile monumentale del Palazzo di Brera ubicato nella città di Milano ed, in particolare, l'armonizzazione della attività organizzative di competenza di ogni istituzione pubblica e privata coinvolta nell'iniziativa, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 sopra citato;

Considerato che il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia nell'intero territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, specialmente, nell'anno 2011, sono state portate a compimento, e, pertanto, non sussistono, allo stato, le ragioni giustificatrici gli interventi nello stabile monumentale del Palazzo di Brera ubicato nella città di Milano secondo quanto previsto dall'art. 21 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009;

Vista l'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3541 del 18 agosto 2006, recante «Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza della Domus Aurea»;

Considerato il notevole lasso di tempo dalla nomina del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3541 del 18 agosto 2006 e tenuto conto che il Ministro per i beni e le attività culturali ha ritenuto di ricondurre, nell'ambito del coordinamento generale del proprio Dicastero, il proseguimento delle iniziative necessarie per la messa in sicurezza della Domus Aurea e degli interventi nello stabile monumentale del Palazzo di Brera ubicato nella città di Milano;

Vista la nota del Ministro per i beni e le attività culturali prot. n. 5954 del 30 marzo 2012;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. A far data dal 1° maggio 2012 i commissari delegati ed ogni soggetto comunque nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3541 del 18 agosto 2006 e dell'art. 21 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009, citate in premessa, cessano dalle proprie funzioni.

2. Entro il termine di cui al comma 1 i commissari delegati provvedono alla chiusura delle rispettive contabilità speciali ed al trasferimento delle risorse finanziarie residue alle amministrazioni competenti.

3. I commissari delegati, alla chiusura delle rispettive contabilità speciali, sono tenuti a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 aprile 2012

Il Presidente: MONTI

12A05298

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2012.

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare l'efficace perseguimento delle finalità indicate nel decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. (Ordinanza n. 4018).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.»;

Visto in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto-legge n. 195/2009 con cui è stata prevista la costituzione dell'Unità stralcio e l'Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania fino al 31 gennaio 2011;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e del 9 marzo 2010, recante la costituzione dell'Unità stralcio e dell'Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione dell'Unità tecnica-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle strutture di cui al citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Considerato che sono ancora in corso di espletamento le attività integrative necessarie alla definizione della massa passiva costituita dalle posizioni debitorie formatesi nei confronti della gestione commissariale nel periodo di vigenza dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, a cui vanno aggiunte le attività istruttorie dei debiti maturati nella fase post-emergenziale negli anni 2010 e 2011;

Considerato inoltre che risulta definita la massa attiva delle somme dovute dai comuni per lo smaltimento dei rifiuti per il periodo 2005 -2009 rispetto ai quali si sta procedendo al recupero per il tramite del Ministero dell'interno mediante la riduzione dei trasferimenti erariali, mentre sono ancora in via di definizione l'accertamento delle posizioni creditorie per gli anni successivi;

Considerato altresì che sono in corso di perfezionamento da un lato le procedure di esproprio relative a 268 unità immobiliari utilizzate per l'allestimento di aree di stoccaggio, discariche, impianti di trattamento dei rifiuti e gli interventi per il miglioramento della viabilità di accesso ai siti, dall'altro le attività di aggiornamento catastale dei sedimi sui quali sono stati edificati gli impianti di trattamento dei rifiuti (STIR ex *CDR)* ai fini del relativo trasferimento di proprietà;

Considerato che le attività sopra indicate sono propedeutiche all'avvio della fase di passaggio delle competenze all'amministrazione competente in via ordinaria;

Considerato che sono attualmente in fase di svolgimento le gare per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di scorie e polveri prodotte dal termovalorizzatore di Acerra, per l'affidamento del servizio di prelievo, raccolta, trasporto smaltimento percolato, fanghi, fanghi chimici etc. prodotti nello STIR di Caivano, per l'affidamento del servizio per il recupero del materiale ferroso estratto dai rifiuti prodotti dal termovalorizzatore di Acerra e dallo STIR di Caivano;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2012, registrata dalla Corte dei conti, con la quale, in attuazione dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stata trasferita alla regione Campania la proprietà del termovalorizzatore sito in località Pantano, nel comune di Acerra, e del relativo compendio immobiliare, ed il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'assegnazione alla regione Campania della somma di euro 355.550.240,84 per l'acquisto del predetto termovalorizzatore di Acerra;

Considerata la necessità di assicurare il regolare funzionamento del predetto impianto nelle more della definizione delle procedure finalizzate al definitivo trasferimento del medesimo alla regione Campania in attuazione dei provvedimenti sopra richiamati;

Ravvisata quindi, la necessità di assicurare il completamento, in regime ordinario delle sopra citate incombenze demandate all'unità tecnica amministrativa scongiurando il rischio di possibili soluzioni di continuità nelle more del definitivo trasferimento delle competenze alle Amministrazioni competenti in via ordinaria;

Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistano i presupposti di necessità ed urgenza per l'adozione di un'ordinanza non derogatoria ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;

Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto Gianfelice Bellesini, già collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è confermato capo dell'unità tecnica amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, delle iniziative previste dal medesimo art. 15.

2. Il capo dell'unità tecnica amministrativa, che per lo svolgimento delle proprie funzioni non percepisce alcun onere aggiuntivo rispetto al trattamento economico previsto, in relazione alla qualifica di appartenenza, per gli incarichi dirigenziali di prima fascia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'esito delle attività di cui al comma 1, provvede al trasferimento alle Amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione.

3. Il capo dell'unità tecnica-amministrativa continua ad avvalersi delle unità di personale in servizio presso la struttura ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, nel limite di euro 999.806,48, a valere sulle risorse di cui al successivo comma 5.

5. Il capo dell'unità tecnica-amministra, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna presenti sulle contabilità speciali n. 5146, n. 5147 e n. 5148.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2012

Il Presidente: MONTI

12A05228

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2012 e scadenza 1° maggio 2017, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.805 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 26 gennaio, 24 febbraio e 27 marzo 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2012 e scadenza 1° maggio 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2012 e scadenza 1° maggio 2017 di cui al decreto del 26 gennaio 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 26 gennaio 2012.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 26 gennaio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 26 gennaio 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 26 gennaio 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 1° febbraio 2003/2019 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 1 giorno. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 26 gennaio 2012, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore: CANNATA

12A05299

DECRETO 24 aprile 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i

limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.805 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 18 giugno, 23 luglio, 18 settembre, 10 ottobre e 10 novembre 2003, 12 febbraio 2004 e 6 aprile 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione dell'undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, di cui al decreto del 23 luglio 2003, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, e l'emissione dell'undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2003.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime diciotto cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 luglio 2003, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

«Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 luglio 2003, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».
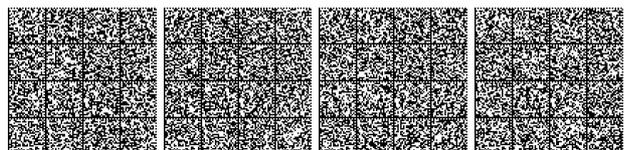
Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 luglio 2003, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2012; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di cinque anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 1° febbraio 2012/1° maggio 2017 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 91 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento indicata nell'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore: CANNATA

12A05300

DECRETO 24 aprile 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1° settembre 2022, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.805 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 24 febbraio e 27 marzo 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1° settembre 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1° settembre 2022, di cui al decreto del 24 febbraio 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 24 febbraio 2012.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 febbraio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 24 febbraio 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.
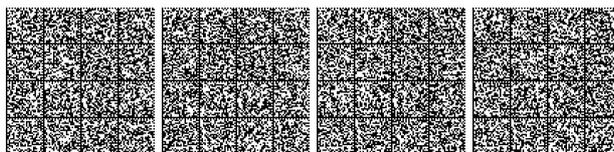
La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 febbraio 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 62 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 febbraio 2012, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore: CANNATA

12A05301

DECRETO 24 aprile 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbli-

ca italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.805 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 13 aprile, 12 maggio, 10 giugno e 12 luglio 2011 e 26 gennaio 2012 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016, di cui al decreto del 13 aprile 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, e l'emissione della tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 13 aprile 2011.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 aprile 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 13 aprile 2011; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto 13 aprile 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 13 aprile 2011, verrà corrisposta nella misura dello 0,20% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 13 aprile 2011, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di tre anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e

verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 17 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2012.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento indicata nell'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore: CANNATA

12A05302

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 febbraio 2012.

Costituzione dell'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. (Decreto n. 30/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n.297»;

Visto in particolare, l'art.7, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonché l'articolo 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale, che prevedono che, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa avvalersi di esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca industriale;

Visto il decreto direttoriale n.79/Ric. del 1° aprile 2010 recante: «Revisione e aggiornamento dell'elenco degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 297/99: selezione pubblica - presentazione domande dal 19 aprile 2010» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 2010;

Visto il decreto direttoriale n.151/Ric. del 6 maggio 2010 con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del predetto decreto, di valutare le domande ai fini della prima costituzione dell'albo;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Decreta:

1. È formalmente costituito l'albo degli esperti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. L'albo è consultabile accedendovi tramite il sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca ovvero al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Albo degli Esperti FAR».

2. È conferita delega al dirigente dell'Ufficio VI di voler provvedere, previo parere della commissione, alla dichiarazione di ulteriori idonei e al riconoscimento di ulteriori non idonei, nonché di provvedere all'aggiornamento dell'albo stesso, e ai relativi incombenti.

3. È conferita delega al dirigente dell'Ufficio VI di voler provvedere con separato atto e/o con specifiche lettere di incarico a determinare i termini e le condizioni di svolgimento delle attività di valutazione tecnico - scientifica dei progetti presentati, ai sensi del decreto legislativo n. 297/1999 e del D.M. n. 593/2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2012

Il direttore generale: AGOSTINI

12A05157

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 aprile 2012.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale INPS di Monza.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 45 del 30 dicembre 2010 con il quale è stato costituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Monza il Comitato Provinciale dell'Istituto di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Considerato che di detto organo collegiale è componente il sig. Enzo Locatelli in rappresentanza della Coldiretti Milano Lodi e Monza Brianza;

Vista la nota del 2 aprile 2012 della Coldiretti con la quale viene designato il sig. Tiziano Tenca quale componente del suddetto Comitato in sostituzione del sig. Enzo Locatelli;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Tiziano Tenca componente, in rappresentanza dei lavoratori autonomi, in seno al Comitato Provinciale I.N.P.S. di Monza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Milano, 12 aprile 2012

Il direttore territoriale: SIMONELLI

12A05160

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 febbraio 2012.

Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento (UE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante «modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»;

Visti in particolare gli articoli 125 e seguenti relativi al sistema di punti per infrazioni gravi di cui al citato Reg. n. 1005/2008 per i titolari della licenza di pesca e per i comandanti dei pescherecci;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 del Consiglio Europeo recante il Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.);

Visto, in particolare, l'art. 103, recante sospensione e soppressione dell'aiuto finanziario della Comunità, il quale assegna alla Commissione europea il potere di sospendere ovvero sopprimere la totalità o parte dei pagamenti dell'aiuto finanziario comunitario concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell'art. 8, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 861/2006, se sussiste il rischio significativo di compromissione del corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione della politica comune della pesca;

Visto l'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria»;

Visto il decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;

Visto in particolare l'art. 14, comma 4 che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti alla licenza di pesca per infrazioni gravi, ferma restando la competenza della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura in ordine alla revoca della licenza;

Preso atto dell'informativa data alla Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella seduta del 31 gennaio 2012;

Ritenuto, pertanto, di definire modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto legislativo n. 4/2012.

2. Le norme del presente decreto si applicano alla licenza ovvero agli altri titoli abilitativi all'esercizio della pesca marittima, come previsti dal decreto ministeriale del 26 luglio 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Procedimento di assegnazione dei punti alla licenza di pesca

1. Gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012, all'accertamento delle infrazioni gravi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *h)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, e *t)* del decreto legislativo n. 4/2012, unitamente al verbale della relativa contestazione al comandante del peschereccio, notificano al titolare della licenza di pesca del peschereccio interessato anche il verbale relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli atti al Capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.

2. Gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012 al rilevamento di una condotta che costituisce infrazione gravi di cui all'art. 7, comma 1, *a)*, *c)* e *g)* del decreto legislativo n. 4/2012, notificano al titolare della licenza di pesca del peschereccio interessato, il verbale relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale relativo all'applicazione dei punti, gli interessati possono far pervenire al competente Capo del compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti dal medesimo.

4. Lo stesso Capo del compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 3 del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, dispone, con provvedimento motivato, l'assegnazione dei punti, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all'interessato nei termini di legge e ne è trasmessa copia all'ente accertatore.

5. Il medesimo Capo del compartimento, nel caso emetta provvedimento di assegnazione di punti, ne trasmette copia alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura e, se diverso, all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.

6. L'Ufficio marittimo di iscrizione annota senza ritardo sul Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento di assegnazione dei punti ed il numero dei punti assegnati e ne dà comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca ed alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura.

7. L'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento dei punti di cui all'art. 16, comma 1 del decreto legislativo n. 4/2012, notifica all'interessato il relativo atto di accertamento, precisando il periodo di sospensione previsto in relazione al numero di punti accumulati, ne dà comunicazione alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura e, se diverso, al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio.

8. L'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento dei punti di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 4/2012, notifica all'interessato il relativo atto di accertamento e, se diverso, ne dà comunicazione al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio ed alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura.

9. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto è il Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.
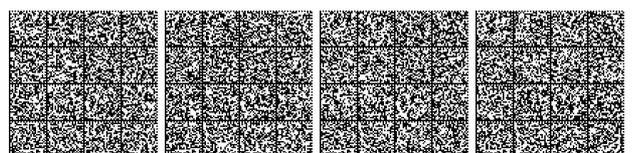
Art. 3.

Sospensione della licenza

1. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento di cui al comma 7 dell'art. 2 del presente decreto, l'interessato può far pervenire al suddetto Capo del compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo.

2. Lo stesso Capo del compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 1 del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, dispone il provvedimento motivato di sospensione della licenza di pesca, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.

3. Il provvedimento è notificato all'interessato nei termini di legge, per il tramite dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.

4. Il periodo di sospensione decorre dal momento del ritiro della licenza di pesca da parte dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, che deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione.

5. Al momento del ritiro della licenza di pesca, l'Ufficio marittimo di iscrizione redige apposito verbale, annota senza ritardo sul Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento ed il periodo di sospensione, ne trasmette copia alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, e ne dà comunicazione al Centro di Controllo Nazionale della Pesca.

6. Durante il periodo di sospensione gli attrezzi da pesca sono fissati e stivati ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1224/2009.

Art. 4.

Revoca della licenza

1. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento di cui al comma 8 dell'art. 2 del presente decreto, l'interessato può far pervenire alla scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito.

2. Il Direttore generale, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 1 del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, dispone il provvedimento motivato di revoca della licenza di pesca, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.

3. Il provvedimento è notificato all'interessato nei termini di legge, per il tramite dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.

4. L'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio provvede al ritiro della licenza di pesca nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

5. Al momento del ritiro della licenza di pesca, l'Ufficio marittimo di iscrizione redige apposito verbale, annota senza ritardo sul Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento, ne trasmette copia alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, e ne dà comunicazione al Centro di Controllo Nazionale della Pesca.

Art. 5.

Impugnazioni

1. I provvedimenti di assegnazione dei punti, sospensione e revoca possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/1981.

2. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il titolare della licenza di pesca presenta, al Capo del compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio, copia del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento.

3. Il Capo del compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, dispone con proprio provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, e lo notifica al titolare della licenza di pesca dandone comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca, alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura e, se diverso, all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.

4. Nel caso in cui dall'assegnazione dei punti, successivamente decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo, sia derivata la sospensione della licenza, il Capo del compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio provvede all'annullamento del provvedimento di sospensione e dispone la riconsegna della licenza di pesca.

5. Nel caso in cui dall'assegnazione dei punti successivamente decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo sia derivata la revoca definitiva della licenza, la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura provvede all'annullamento del provvedimento di revoca e dispone la riconsegna della licenza di pesca.

6. L'Ufficio marittimo di iscrizione annota senza ritardo sul Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi dei provvedimenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

Trasferimento di proprietà del peschereccio

1. In caso di trasferimento di proprietà del peschereccio, il titolare della licenza all'atto di trasferimento è tenuto a produrre l'attestazione relativa al numero di punti assegnati rilasciata dall'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.

Art. 7.

Cancellazione della licenza di pesca dai relativi elenchi

1. In conformità a quanto prescritto dall'art. 131 del Reg. (UE) n. 404/2011, qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo a norma degli articoli 3 e 4 del presente decreto, il peschereccio a cui si riferisce la licenza sospesa o revocata a titolo definitivo viene identificato come sprovvisto di licenza nell'Archivio nazionale licenze di pesca e nel Fleet Register della Commissione Europea.

2. La Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede ad aggiornare le informazioni contenute nell'Archivio nazionale licenze di pesca e ad inviare i dati per l'aggiornamento del Fleet Register della Commissione Europea.

Art. 8.

Cancellazione dei punti

1. Il titolare della licenza di pesca, al fine di ottenere la cancellazione dei punti, presenta la relativa istanza, corredata da idonea documentazione attestante l'esistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 4/2012, al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.

2. Per le istanze presentate ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 4/2012, il predetto Capo del Compartimento, procede alla verifica attraverso gli Uffici competenti, che, successivamente alla data di commissione dell'ultima infrazione grave, il titolare della licenza:

nel caso di cui alla lettera *a)*, utilizzi il sistema VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco;

nel caso di cui alla lettera *b)*, abbia concluso la campagna di pesca scientifica per la quale si è offerto volontariamente;

nel caso di cui alla lettera *c)*, che in qualità di membro di un'organizzazione di produttori abbia accettato e si sia attenuto al piano di pesca dell'organizzazione;

nel caso di cui alla lettera *d)*, partecipi ad un'attività di pesca rientrante in un programma di etichettatura biologica.

3. Per le istanze presentate ai sensi del comma 4 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 4/2012, il predetto Capo del Compartimento, procede alla verifica delle richieste condizioni.

4. All'esito delle verifiche, il predetto Capo del Compartimento emette, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di cancellazione dei punti, lo notifica al titolare della licenza di pesca, ne trasmette copia alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura ed all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato ai fini dell'annotazione sul Registro di iscrizione e ne dà comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca. Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti emette un provvedimento di diniego e lo notifica all'interessato.

5. Il Centro Controllo Nazionale Pesca, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo, provvede ad aggiornare il Registro nazionale delle infrazioni.

Art. 9.

Centro Controllo Nazionale Pesca

1. Il Centro Controllo Nazionale Pesca provvede ad aggiornare i dati contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione di tutti i punti assegnati, dei punti decurtati ai sensi dell'art. 5 comma 3 e cancellati ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, nonché delle sospensioni delle licenze di pesca con relativo periodo, e delle revoche definitive.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 29

12A05163

DECRETO 16 aprile 2012.

Autorizzazione al laboratorio «ARPAL – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure – Laboratorio del dipartimento provinciale di Imperia», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso fi-

gurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 28 marzo 2012 dal laboratorio ARPAL – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure – Laboratorio del dipartimento provinciale di Imperia, ubicato in Imperia, Via Nizza n. 6, volta ad ottenere l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 2 maggio 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPAL – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure – Laboratorio del dipartimento provinciale di Imperia, ubicato in Imperia, Via Nizza n. 6 al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è il dott. Paolo Legnani.

L'autorizzazione ha validità fino al 1° maggio 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE n. 2568/91 allegato II + Reg. CE n. 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE n. 2568/91 allegato IX + Reg. CEE n. 183/93
Numero di perossidi	Reg. CEE n. 2568/91 allegato III

12A05161

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Interventi programma «Grandi Stazioni». Varianti ai progetti definitivi delle opere complementari delle stazioni di Roma Termini e Venezia Santa Lucia (CUP B11H03000180008). (Deliberazione n. 2/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e successive modifiche e integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (pubblicato in pari data nella *gazzetta ufficiale* 284/2011 - SO 251) che all'art. 41, comma 4, prevede che le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei sistemi urbani, interventi sulle stazioni ferroviarie di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Mestre e Verona;

Vista la delibera 14 marzo 2003, n. 10, con la quale questo comitato ha approvato, con prescrizioni, i progetti definitivi di «adeguamento funzionale degli edifici di stazione» (opere interne) e i progetti preliminari delle «infrastrutture complementari agli edifici di stazione» (cosiddette opere esterne), relativi alle stazioni di Bari centrale, Bologna centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Brignole, Genova Porta Principe, Milano centrale, Napoli centrale, Palermo centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Verona Porta Nuova, assegnando, per la realizzazione di dette infrastrutture complementari, un contributo di 260,8 milioni di euro, in termini di volume di investimento, a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 44, con la quale questo comitato ha approvato il progetto definitivo del «sistema integrato di videosorveglianza» delle stazioni di Bologna centrale, Firenze S. Maria Novella, Genova Brignole, Genova Porta Principe, Milano centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Venezia S. Lucia, Venezia Mestre e Verona Porta Nuova e «sistema centralizzato di videosorveglianza»;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), conferma il programma grandi stazioni - opere complementari;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 129, con la quale questo comitato ha approvato i progetti definitivi delle «infrastrutture complementari agli edifici di stazione», rimodulando le assegnazioni precedentemente disposte con la citata delibera n. 10/2003, e preso atto che il soggetto aggiudicatore ha optato per l'affidamento degli interventi tramite cinque appalti integrati articolati per aree geografiche contigue a fronte dell'originaria previsione di affidamento a contraente generale;

Vista la delibera 22 luglio 2010 n. 61, con la quale questo comitato ha preso atto che, nell'ambito del programma «Grandi stazioni», il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rilevato la presenza di quattro varianti sostanziali con riferimento ai progetti definitivi delle opere complementari delle stazioni di Roma Termini, Venezia Santa Lucia, Bari centrale e Bologna Centrale, deliberando inoltre l'accantonamento delle somme derivanti dai ribassi d'asta relativi ai quattro predetti interventi che presentano varianti sostanziali;

Viste le note, n. 733 del 5 gennaio 2012 e n. 1559 del 12 gennaio 2012, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno del comitato delle varianti sostanziali relative alle stazioni di Roma Termini e Venezia Santa Lucia e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 18 gennaio 2012, n. 2422 e 19 gennaio 2012, n. 2671, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato precisazioni in merito alle proposte di cui sopra;

Vista il documento 19 gennaio 2012, n. 245, predisposto congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posto a base dell'odierna seduta del comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Rilevato in seduta l'accordo dei Ministri e sottosegretari di Stato presenti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico - procedurale:

che le conferenze di servizi relative alle opere complementari delle stazioni di Venezia Santa Lucia e Roma Termini si sono chiuse rispettivamente il 19 e 20 luglio 2011;

sotto l'aspetto attuativo:

che le opere complementari relative alle stazioni di Roma Termini e Venezia Santa Lucia risultano modificate rispetto al progetto definitivo approvato con la citata delibera n. 129/2006, e che in particolare le suddette varianti prevedono:

per la stazione Roma Termini, lo stralcio del collegamento in quota tra le due piastre (servizi ferroviari e parcheggi sui binari), del parcheggio interrato e di altri interventi indicati nella relazione istruttoria (pensiline, sottopassaggi stazione); pertanto, il progetto attuale è costituito dalla piastra parcheggi sui binari, con accesso a mezzo rampa attraversante il fabbricato di stazione da via Marsala, e dalla piastra servizi sopra la galleria fronte binari, ridimensionata sia nell'altezza che nella superficie, oltre che dagli ascensori necessari per il collegamento con il piano del ferro;

per la stazione Venezia Santa Lucia, l'ampliamento della terrazza antistante l'edificio manifatturiero e la riqualificazione del percorso pedonale attrezzato lungo la sponda del Canal Grande e della piazzetta alle spalle dell'edificio compartimentale fulcro dei sistemi pedonali; il progetto attuale prevede inoltre il consolidamento della relativa banchina;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo totale delle opere complementari inserite nel Programma Grandi stazioni ammonta a 284,5 milioni di euro e, al netto dei 51 milioni di euro relativi al sistema di videosorveglianza, risulta pari a 233,4 milioni di euro (211,8 milioni di euro per lavori e 21,6 milioni di euro per spese tecniche);

che la copertura del costo del programma, è per 23,7 milioni di euro a carico di grandi stazioni e per 260,8 milioni di euro a carico di risorse statali (art. 13, legge n. 166/2002);

che la relazione istruttoria indica le seguenti variazioni dei quadri economici per le stazioni di Roma Termini e Venezia Santa Lucia, al netto dei costi per la videosorveglianza che rimangono invariati rispetto a quelli indicati nella delibera di questo comitato n.129/2006:
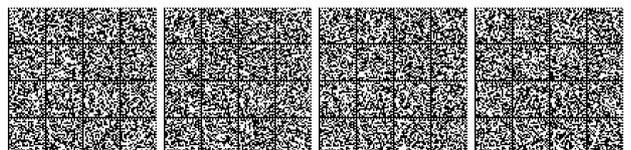
Roma Termini

Interventi finanziati	Delibera CIPE n. 129/2006	Nuovo quadro economico	Interventi in variante
Via Marsala – parcheggio interrato (1 livello) e sistemazioni esterne	5.097.219,00	1.682.501,04	Via Marsala - sistemazioni esterne (stralciato parcheggio interrato)
"Piastra" parcheggi sui binari (con accesso dal sottovia Cappellini)	37.165.398,00	55.208.428,69	"Piastra" parcheggi sui binari – (con accesso a mezzo rampa interna da via Marsala)
"Piastra" servizi ferroviari e collegamento in quota tra le due "piastre" (parcheggi e servizi)	50.409.759,00	27.465.985,30	"Piastra" servizi ferroviari
Altri interventi: pensiline e sottopassaggi di stazione	674.569,00	0,00	Stralciato secondo le prescrizioni della Sovrintendenza Archeologica
Oneri sicurezza	0,00	8.129.451,77	
Totale lavori e oneri sicurezza	**93.346.945,00**	**92.558.366,80**	
Spese tecniche	9.512.054,00	9.904.464,06	
Somme a disposizione per imprevisti e interferenze	0,00	4.697.812,19	
Totale complessivo	**102.858.999,00**	**107.160.643,05**	

Venezia Santa Lucia

Interventi finanziati	Delibera CIPE n. 129/2006	Nuovo quadro economico	Interventi in variante
Riqualificazione del percorso pedonale attrezzato lungo il Canal Grande e della piazzetta alle spalle dell'edificio compartimentale. Ampliamento della terrazza antistante l'edificio manifatturiero	900.983,00	3.968.643,93	Oltre alle opere comprese nel progetto definitivo approvato dal CIPE con delibera n. 129/2006 è stato eseguito il consolidamento della banchina fronte Palazzo ex-Compartimentale
Oneri sicurezza	0,00	208.876,00	
Totale lavori e oneri sicurezza	**900.983,00**	**4.177.519,93**	
Spese tecniche	83.604,00	442.095,78	
Imprevisti	0,00	41.775,20	
Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	110.916,45	
Spostamento sottoservizi	0,00	10.916,45	
Totale somme a disposizione	**0,00**	**605.703,87**	
Totale complessivo	**984.587,00**	**4.783.223,80**	

che la relazione istruttoria include anche i nuovi quadri economici delle stazioni di Bari Centrale e Bologna Centrale, stazioni i cui progetti parimenti presentano varianti sostanziali, come indicato in premessa, non ancora sottoposte all'esame del comitato;

che i valori di costo indicati dai succitati quadri economici sono pari a circa 11,7 milioni di euro per la stazione di Bari centrale (contro i 14,7 milioni di euro della delibera n. 129/2006) e a 24,3 milioni di euro per la stazione di Bologna Centrale (rispetto a circa 29,4 milioni di euro, al netto dei costi della videosorveglianza che rimangono invariati);

che i maggiori costi delle stazioni di Roma Termini e Venezia Santa Lucia possono essere compensati con la riduzione in valore dei nuovi quadri economici relativi alle stazioni Bologna Centrale e Bari Centrale;

che il mutuo acceso per 9,9 milioni di euro, a valere sul finanziamento statale relativo al limite di impegno quindicennale decorrente dal 2002, di cui alla citata delibera n. 10/2003 (cosiddetto «mutuo A»), è stato completamente erogato;

che il mutuo acceso per 250,9 milioni di euro, a valere sul finanziamento statale relativo al limite di impegno quindicennale decorrente dal 2004, di cui alla citata delibera n. 10/2003 (cosiddetto «mutuo B»), è stato erogato per 20,2 milioni di euro;

che è previsto un diverso utilizzo dei contributi pluriennali non ancora erogati, da mutuo a erogazione diretta;

Delibera:

1. *Approvazione varianti.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modifiche e integrazioni, sono approvate, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a eccezione di quelle specificate al successivo punto 3.2, le varianti alle opere complementari delle stazioni di Roma Termini e Venezia Santa Lucia, di cui alla presa d'atto.

1.2. Le prescrizioni e raccomandazioni cui restano subordinate le approvazioni di cui al punto 1.1, sono riportate per la stazione di Roma Termini nell'allegato 1, e per la stazione di Venezia Santa Lucia nell'allegato 2, che formano parte integrante della presente delibera.

2. *Rimodulazione assegnazioni.*

Sono rimodulate come di seguito le assegnazioni alle stazioni di Bari Centrale, Bologna Centrale, Roma Termini e Venezia Santa Lucia di cui alla delibera di questo comitato n. 129/2006, fermo restando che il finanziamento complessivo assegnato alle opere complementari del programma «Grandi stazioni» a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 resta invariato e pari a 260.808.715 euro:

Bari Centrale - 1.781.923 euro;

Bologna Centrale - 28.223.850 euro;

Roma Termini - 106.610.608 euro;

Venezia Santa Lucia - 7.044.250 euro.

3. *Prescrizioni.*

3.1 I maggiori costi delle stazioni di Roma Termini e Venezia Santa Lucia dovranno trovare compensazione con i minori costi delle stazioni di Bari Centrale e Bologna Centrale. Eventuali ulteriori esigenze finanziarie relative alle quattro stazioni che presentano varianti sostanziali rimarranno a carico del soggetto aggiudicatore.

3.2 Dalle prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono espunte la n. 16 relativa alla stazione di Venezia Santa Lucia e la n. 33 relativa alla stazione di Roma Termini.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2012

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 151

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001). INTERVENTI PROGRAMMA "GRANDI STAZIONI". VARIANTI AI PROGETTI DEFINITIVI DELLE OPERE COMPLEMENTARI DELLE STAZIONI DI ROMA TERMINI E VENEZIA SANTA LUCIA (CUP B11H03000180008)

OPERE COMPLEMENTARI DELLA STAZIONE DI ROMA TERMINI

PARTE PRIMA – PRESCRIZIONI

1. Premesso che è prevista la demolizione delle voltine di testata, la ricostruzione dovrà avvenire secondo criteri non mimetici che mantengano l'originaria morfologia interna, secondo soluzioni architettoniche ed uso dei materiali adeguati alle moderne tecnologie.

2. Così come già prescritto per il progetto inerente la piastra parcheggi, nell'elaborazione del progetto esecutivo dovranno essere approfonditi in particolare aspetti riguardanti la scelta dei materiali di finitura, in particolare di quelli relativi alle porzioni architettoniche demolite e ricostruite, in modo che, pur garantendo la continuità cromatica delle visuali, sia identificabile la porzione non più originale. Particolari accortezze dovranno essere previste nelle soluzioni di margine dei collegamenti con i corpi preesistenti su via Giolitti e via Marsala, al fine di evitare evidenti alterazioni delle facciate preesistenti e nella soluzione di testata verso la Galleria Gommata.

3. Preso atto delle problematiche di dettaglio legate alla scelta delle finiture, l'individuazione di tali materiali sarà rigorosamente effettuata di concerto con rappresentanti di questa Soprintendenza durante le fasi di avvio del cantiere, previa esecuzione di campionature da sottoporre a preventiva autorizzazione.

4. Sia durante la fase di cantiere che nello scenario finale non si dovrà ridurre la sezione minima attualmente utile per il passaggio dei veicoli nel tratto di Via Marsala coinvolto.

5. Non dovranno essere previsti corpi avanzati per l'accesso/egresso su via Marsala in modo da non ridurre in nessun modo l'attuale sezione utile disponibile allo smaltimento dei flussi veicolari circolanti su tale arteria stradale. L'accesso al parcheggio, fondamentale per la funzionalità dell'opera, dovrà insistere solo su aree di proprietà di RFI S.p.A..

6. Andrà effettuato uno studio che valuti quantitativamente l'entita dei flussi di traffico generati dalla realizzazione del nuovo impianto di parcheggio in funzione dei veicoli entranti ed uscenti dallo stesso durante le varie fasce orarie del giorno, con particolare riguardo alle ore di punta. Dovrà inoltre essere fornita una stima degli impatti sulla scorrevolezza del traffico nell'area di influenza dell'opera con particolare attenzione a Via Marsala e Via Giolitti.

7. Andranno effettuati degli studi specifici degli incroci presenti su via Marsala a monte del previsto punto di ingresso al parcheggio al fine di valutare il miglior sistema di priorità per i flussi in essi confluenti, tenendo conto dell'incremento dei veicoli circolanti indotto dalla costruzione dell'opera.

8. Al fine di evitare che i veicoli in ingresso si accumulino su via Marsala, si dovranno dimensionare le corsie di entrata al parcheggio sulla base della stima dei flussi veicolari in arrivo all'ora di punta e della capacità ricettiva dei corselli di ingresso al
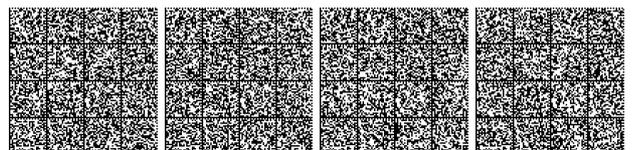
parcheggio. Sulla base di ciò, sembra necessario valutare sia lo spostamento dei dispositivi a sbarra con prelevamento automatico dei biglietti all'interno del corpo principale del parcheggio sia il prolungamento della rampa di accesso al parcheggio in modo da poter accogliere tutti i veicoli in arrivo.

9. Al fine di mitigare l'impatto sulla scorrevolezza del traffico si dovrà prendere in considerazione l'eventualità di rendere disponibili alcuni spazi su aree di RFI S.p.A. per. il carico/scarico viaggiatori per pullman turistici adiacenti alla principale galleria di ingresso alla stazione su via Marsala.

10. Dovrà essere valutata, come espresso dal Dipartimento Mobilità e Trasporti, la possibilità di usufruire dell'area dell'attuale parcheggio a raso come corsia di ingresso dedicata, al fine di ridurre l'ingombro dei veicoli sulla carreggiata attuale.

11. Il Comune di Roma dovrà fornire chiarimenti in merito ai nuovi progetti e alle previsioni di sistemazione dell'area di Via Marsala e via Giolitti attraverso l'eliminazione e la dismissione della rete ferroviaria della linea Pantano-Laziali, di iniziativa comunale; inoltre si dovrà procedere quanto prima alla definizione di un accordo/intesa tra il Comune di Roma, GS S.p.A. e RFI S.p.A. per la possibile destinazione ad uso cittadino di un numero di parcheggi nel conteggio generali di quelli dedicati all'interscambio ferroviario; o comunque l'eventuale utilizzo del parcheggio in orario notturno.

Piastra parcheggi

GRUPPO ELETTROGENO

12. L'impianto dovrà essere pienamente rispondente a quanto previsto nel D.M. 22 ottobre 2007.

AUTORIMESSA

13. Dovranno essere rispettate le norme previste dal D.M. 1 febbraio 1986 e successive integrazioni.

14. Le rampe di tipo aperto dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto al punto 0 del D.M. 1 febbraio 1986.

15. Le superfici di ventilazione dovranno essere ubicate a distanza reciproca non superiore a 40 m.

16. Le aperture presenti lungo la fascia centrale dei piani di autorimessa dovranno avere i requisiti di spazio scoperto (punto 1.12 del D.M. 30 novembre 1983).

17. I camini da realizzare per l'autorimessa al livello 0, in alternativa all'impianto di ventilazione meccanica, dovranno avere sezione non inferiore a 0,2 mq per ogni 100 mq di superficie.

18. I camini devono immettere nell'atmosfera a quota superiore alla copertura del

fabbricato.

19. Le uscite su luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi non superiori a 50 m.

20. Gli ascensori dovranno essere conformi al D.M. 15 Settembre 2005.

21. Dopo l'esecuzione dei lavori dovrà essere presentata istanza di sopralluogo con relativo versamento ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Tale domanda dovrà essere corredata delle certificazioni di cui all'allegato II del D.M. 4 maggio 1998 firmate da tecnico abilitato.

Piastra servizi

22. Il sistema di vie d'esodo dovrà assicurare il deflusso di un affollamento massimo di 1050 persone; sono presenti alle due estremità della piastra dei percorsi a cielo libero aventi le caratteristiche di luogo sicuro dinamico, che confluiscono su due corpi scala di tipo protetto posti ad una distanza di circa 200 m dalla piastra.

23. Dovrà essere realizzato un ulteriore sistema di EFC in corrispondenza delle scale aperte a servizio della piastra.

24. All'intradosso del solaio della piastra servizi, in corrispondenza delle scale di tipo aperto, per uno sviluppo pari alla proiezione delle stesse, dovrà essere realizzato apposito setto di altezza non inferiore a 1,50 m aventi caratteristiche REI 60.

25. La piastra servizi, con esclusione dell'apertura relativa alle due scale di tipo aperto, dovrà avere le caratteristiche di compartimento antincendio rispetto alla stazione ferroviaria. Al riguardo il solaio di separazione con la sottostante galleria di testata e le tamponature attestate sulla galleria gommata e sul fascio dei binari dovranno avere caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.

26. Il sistema di compartimentazione con tende REI 60 dovrà essere attivabile anche dall'impianto di rilevazione e allarme incendio.

27. L'impianto di rilevazione incendi dovrà consentire l'attivazione automatica delle operazioni citate al punto 8.2 del D.M. 27 luglio 2010.

28. Gli impianti idrici antincendio esistenti dovranno avere caratteristiche tecniche congrue con le caratteristiche idrauliche di portata, pressione e tempo di funzionamento dei nuovi impianti (rete idranti e sprinkler). Qualora ciò non fosse garantito si dovranno realizzare impianti idrici dedicati esclusivamente alla piastra servizi. I suddetti impianti dovranno essere corredati di attacco di mandata DN 7O da posizionarsi in prossimità di almeno uno dei varchi individuati per l'accesso ai mezzi VV.F..

29. Dovranno essere previsti ulteriori idranti DN 45 a ridosso degli ingressi alla piastra dai due spazi a cielo libero e al piede delle due scale aperte.

30. I montacarichi dovranno essere realizzati in conformità al D.M. 15 settembre 2005.
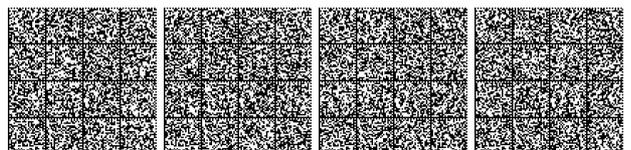
31. Considerato che non è stata valutata la problematica derivante da un incendio che dovesse interessare un locomotore posto a ridosso della piastra servizi, si dovrànno verificare con un approccio di progettazione prestazionale i conseguenti fenomeni fluidodinamici e la relativa incidenza, per gli aspetti di propagazione dell' incendio e di fruibilità delle vie d'esodo, sulla piastra servizi.

Grandi Stazioni dovrà:

32. realizzare le infrastrutture complementari in osservanza delle norme e delle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili in relazione alle realizzazioni di tali interventi;

33. *Prescrizione espunta*;

34. fare tutto quanto in suo potere affinché la realizzazione delle infrastrutture complementari non pregiudichi mai la piena funzionalità e sicurezza delle attività di impresa di RFI S.p.A. e/o la gestione di eventuali emergenze;

35. sottoporre all'approvazione di RFI S.p.A. i progetti esecutivi/costruttivi, i Piani di sicurezza ed il Programma dei lavori relativi alle infrastrutture complementari; a titolo di esempio, RFI S.p.A. potrà imporre il rispetto di prescrizioni e/o normative (anche di carattere tecnico) di volta in volta applicabili alle costruzioni ferroviarie;

36. fare osservare all'Appaltatore (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ex art. 1381 del codice civile), nell'esecuzione dei lavori che interferiscano con l'esercizio ferroviario, e/o con la piena funzionalità e sicurezza delle attività di impresa di RFI S.p.A., e/o con la gestione di eventuale emergenze, quanto segue:

    - le disposizioni emanate da RFI S.p.A. per gli appalti di lavori, opere e forniture;

    - le prescrizioni tecniche vigenti e quelle di volta in volta impartite da RFI S.p.A.;

    - gli eventuali accordi che dovessero essere stipulati da RFI S.p.A. e Grandi Stazioni per la soluzione delle suddette interferenze.

37. Nei casi di demolizione di fabbricati di servizio alle stazioni, dovranno essere preventivamente redatti i piani di riallocazione dei servizi ivi presenti. Tali piani dovranno essere concordati con le strutture territoriali interessate.

38. progetti esecutivi/costruttivi dovranno essere conformi a tutte le norme in materia ed in particolare al seguente Quadro normativo di riferimento:

    - legge 30 marzo 1971 n. 118 - Conversione in Legge del D.L. 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favori dei mutilati e invalidi civili (G.U. 02/04/1971 n. 82);

    - D.M. 14 giugno 1989 n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

    - legge 05 febbraio 1992 n. 104 - Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione
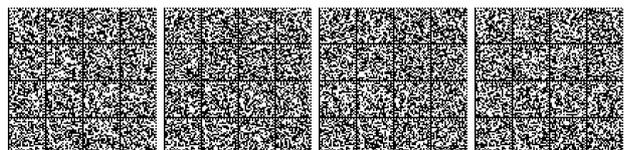
sociale e i diritti delle persone handicappate - art. 24: Eliminazione e superamento barriere architettoniche;

- D.P.R. 24 luglio 996 n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

- STI PRM 2008 - 164/CE (PMR) - Specifica tecnica di interoperabilità concernente le «persone a mobilità ridotta» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità.

39. Per tutte le attività ivi presenti e soggette ai suddetti controlli il "Gestore", in qualità di amministratore unico del complesso immobiliare, è tenuto a seguire le procedure previste dal D.P.R. 37/1998 per l'ottenimento di un unico "Certificato di prevenzione incendi" (CPI) per l'intero complesso immobiliare, come chiarito anche dalle circolari esplicative emanate dal competente Dipartimento del Ministero dell'interno (Circolare Prot. n. P725 / 4122 sott. 67 del 4 Giugno 2001, ecc.), comprensivo delle parti comuni (art. 6 del D.M. 27 luglio 2010).

40. progetti devono recepire i pareri favorevoli da parte delle Direzione produzione territoriale di Roma, con le loro eventuali osservazioni ai fini della sicurezza dell'esercizio ferroviario, per una corretta gestione dei Piani d'emergenza dell'intero impianto ferroviario.

41. I progetti dell'impiantistica civile (climatizzazione, antincendio, ecc.) devono essere rispondenti al D.M. 37/2008, alla L. 186/1968 ed alla normativa specifica di riferimento prevedendo la remotizzazione degli allarmi ad una sala controllo per la corretta gestione delle emergenze.

42. Per quanto concerne nello specifico la Piastra servizi, nel posizionamento di dettaglio della stessa, Grandi Stazioni dovrà ottemperare alle linee guida ed alle norme ferroviarie relative alla distanza verticale tra piano ferro ed intradosso delle strutture soprastanti i binari elettrificati.

43. Le modifiche strutturali dovranno tener conto di eventuali locali sottostanti l'area di intervento.

44. In relazione ai nuovi corpi inseriti (piastra parcheggi e piastra servizi) Grandi Stazioni dovrà adeguare tutta la segnaletica di stazione.

45. Eventuali interferenze connesse alla realizzazione dovranno essere definite con Grandi Stazioni S.p.A. prima dell'inizio dei lavori.

46. L'approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con i materiali prescritti dal decreto 6 aprile 2004 n. 174 del Ministero della Salute.

47. L'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite allaccio alla più vicina fognatura comunale ed all'impianto di depurazione di Roma Sud.
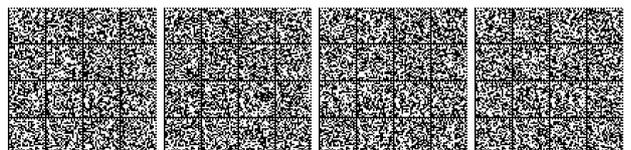
48. I servizi igienici dovranno essere provvisti di pavimento e pareti lavabili ed impermeabili, di colonne di scarico munite al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canne di esalazione sfocianti oltre il piano di copertura: i servizi igienici sprovvisti di aerazione diretta dovranno essere dotati di idoneo impianto di ventilazione in grado di assicurare i necessari ricambi d'aria.

49. Le autorimesse dovranno possedere superficie di aerazione naturale non inferiore a 1/25 della superficie in pianta del locale.

50. Per quanto riguarda la "Piastra servizi" i servizi igienici e gli spogliatoi ad esclusivo uso del personale addetto alla manipolazione, preparazione e distribuzione degli alimenti, dovranno essere indicati sugli elaborati grafici.

51. Gli impianti di Telecom Italia, qualora presenti, dovranno essere mantenuti in razionali ed irrinunciabili condizioni, da considerare sia in fase dì organizzazione dei cantieri sia in fase di realizzazione delle opere, che ne garantiscano la funzionalità, l'integrità e la continuità del servizio, anche, se necessario, con adeguamenti e/o spostamenti provvisori e/o definitivi. Gli oneri derivanti per gli eventuali lavori di spostamento e/o adeguamento degli impianti di TLC, correlati alla realizzazione delle opere in oggetto, saranno addebitati all'ente che ne ha motivato la necessità nel rispetto dalle normative vigenti; saranno redatti, dopo eventuale determinazione congiunta e puntuale degli interventi da effettuare, opportuni preventivi che quando accettati costituiranno la base di partenza di questa società. Al fine di garantire inoltre gli eventuali futuri collegamenti cui Telecom Italia deve far fronte ai sensi del D.L. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) si chiede siano realizzate e rese disponibili le necessarie infrastrutture per le quali sin da ora dichiariamo la nostra disponibilità a fornire tutte le indicazioni tecniche.

    Ricordiamo che l'art. 86 del D.L. 259/2003 infatti, così recita : "…..le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, di cui agli articoli 87 e 88 del succitato D.L. 259/2003, sono assimilate ad ogni affetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380..."
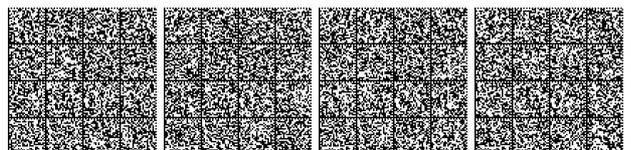
PARTE SECONDA - RACCOMANDAZIONI

1. Trattandosi di un intervento di sopraelevazione delle strutture della Stazione Termini, si suggerisce di interessare lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Italiana, per gli aspetti attinenti le elisuperfici ed il sorvolo aereo.

2. Si raccomanda l'opportunità di consentire un maggior interscambio tra il livello "Piastra servizi" ed il livello "Forum" (livello da cui gli utenti possono raggiungere direttamente le linee di tonelleria delle Linee A e B della Metropolitana di Roma).

3. La realizzazione dell'interscambio potrebbe essere attuata attraverso il collegamento diretto con i 4 ascensori ovvero attraverso la specializzazione di due degli ascensori previsti dal progetto.

4. Si raccomanda di corrispondere la dotazione minima di parcheggio pertinenziale relativo alle funzioni di cui all'art. 6 coma 1 e 7 comma 1 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

5. Si raccomanda di rivedere in dettaglio la soluzione di ingresso da via Marsala.
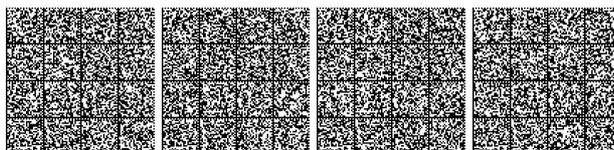
ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001).
INTERVENTI PROGRAMMA "GRANDI STAZIONI".
VARIANTI AI PROGETTI DEFINITIVI DELLE OPERE COMPLEMENTARI DELLE STAZIONI DI ROMA TERMINI E VENEZIA SANTA LUCIA
(CUP B11H03000180008)

OPERE COMPLEMENTARI DELLA STAZIONE DI VENEZIA SANTA LUCIA

PARTE PRIMA - PRESCRIZIONI

1. Deve essere escluso l'uso del vetro a delimitazione della fondamenta verso il Canal Grande evitando analogie con il Ponte della Costituzione.

2. Devono essere concordati sopralluoghi congiunti per valutare e dettagliare le modalità esecutive dell'intervento, con particolare riguardo alla pavimentazione pubblica.

3. Le fondamenta dovranno essere mantenute alla quota esistente.

4. Deve essere prevista la realizzazione di percorsi guida per disabili visivi.

5. Deve essere verificata la possibilità di non eliminare la rientranza della cordonata lungo il Canal Grande, tra il porticato e la cavana.

6. Dovrà essere almeno raddoppiato il percorso interno ed esterno di comunicazione tra lo spazio antistante la fine dei binari e la banchina prospiciente l'affaccio sul Canal Grande.

7. Le pavimentazioni dei percorsi pedonali pubblici in porfido vanno conservati o ripristinati, laddove corrispondano al disegno originario della pavimentazione; in caso contrario l'utilizzo di cubetti in porfido risulta incompatibile secondo le prescrizioni dell'art. 19, comma 6, delle NTA della V.P.R.G. per la Città Antica che prevede l'uso di materiali tradizionali e in particolare blocchi di trachite squadrati manualmente e, per elementi complementari, elementi di contorno ed inserti decorativi, la pietra d'Istria.

8. La collocazione di vasche d'acqua e vasche ornamentali, con piante per la fitodepurazione, negli spazi destinati a verde di uso pubblico, adiacenti all'edificio ex manifatturiero non appare idonea e compatibile con le caratteristiche e gli usi dell'area.

9. Prima dell'inizio dei lavori di consolidamento del muro di sponda lato Canal Grande, dovrà essere predisposto un sistema di monitoraggio delle opere di fondazione, in conformità con il sistema di controllo già in opera per il nuovo ponte (sistema di telecontrollo della 4Emme Service e sistema di misurazione della topografia del ponte affidata a D.I.C.A.M. — Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e dei Materiali dell' Università di Bologna). La messa a punto del sistema dovrà essere concordata con la Direzione PEL e con i soggetti anzidetti al fine di ottenere misurazioni confrontabili nei diversi sistemi.

10. Prima dell'inizio dei lavori di consolidamento del paramento murario banchina

fronte edificio Manifatturiero dovranno essere verificate le indagini subacquee per l'individuazione di eventuali ulteriori ammaloramenti del muro di sponda, successivi al 2007 (data di esecuzione delle indagini subacquee).

11. Relativamente alle pavimentazioni tattili si sottolinea che le stesse dovranno essere collocate secondo le indicazioni contenute nel Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche approvato dal Consiglio Comunale nel 2004. Le pavimentazioni tattili dovranno far riferimento esclusivamente a due codici: pavimentazione con bollo (codice: 'pericolo-attenzione'), pavimentazione a linee (codice: 'orientamento"). Risultano, pertanto, pleonastiche le pavimentazioni che fanno riferimento ad altri codici (ad esempio 'svolta' — vedi tav. "Percorso per disabili visivi — planimetria generale"). Deve essere cancellato il percorso tattile posto di fronte agli ingressi dell'edificio "Direzione Compartimentale", in quanto la linea dell'edificato risulta già una linea di orientamento chiara, a tal fine non dovranno essere collocati ostacoli lungo la stessa (nella tavola "Percorso per disabili visivi planimetria generale'' vengono indicate delle fioriere). Le pavimentazioni per facilitare l'orientamento (linee), collocate lungo la fondamenta, di fronte alla stazione ferroviaria nelle aree di nuova pavimentazione in trachite, dovranno essere finalizzate ad intercettare gli approdi ACTV. Relativamente alle rampe si sottolinea l'importanza di ridurre il più possibile le pendenze: trattandosi di percorsi pedonali, infatti, la pendenza longitudinale non deve superare il 5% (DM 236/1989 punto 8.21).

12. La gestione dell'impianto di illuminazione dei percorsi coperti pubblici del palazzo ex compartimentale, dovrà separata elettricamente da quella del sottopasso che congiunge il Ponte della Costituzione con la F.ta S Lucia. Allo scopo dovranno essere previsti quadri elettrici distinti, per le rispettive competenze gestionali. Si precisa inoltre che il quadro elettrico riferito al sottopasso, dovrà essere collocato in area pubblica ed accessibile al personale di servizio per le varie attività di manutenzione e pronto intervento che si rendessero necessarie.

13. Dovrà essere adeguata la sorgente luminosa da vapori di mercurio ormai in disuso, con altra ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa (ioduri metallici) avente temperatura, di colore di circa 3.000/3.500°K.

14. Esaminata la tavola cod. doc. PL progr. 02 (illuminazione pubblica), si riscontra quanto segue:

   - nell'area destinata a verde pubblico lato canale di S. Chiara, sono stati indicati candelabri a tre lanterne. In questa area è sufficiente l'installazione di candelabri a lanterna singola anche in considerazione dell'esigua interdistanza dai centri luminosi;
   - l'illuminazione delle aiuole prospicienti l'ingresso della stazione è già garantita dall'impianto esistente costituito da candelabri a tre lanterne e pertanto non è indispensabile l'inserimento di ulteriori candelabri a lanterna singola;
   - nei precedenti elaborati, non era presente l'impianto di illuminazione della passerella di Rio della Crea, ora proposto con apparecchi di illuminazione denominati plafoniere tipo sottoportici veneziani. Tali apparecchi costruiti in fusione di bronzo e dotati di schermo in vetro, si prestano per un utilizzo a
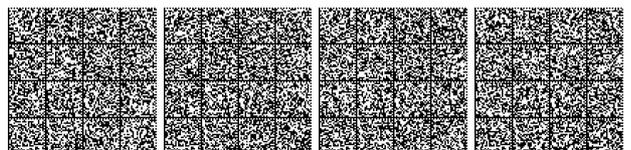
soffitto ed in ambiente coperto data anche la loro classe di protezione. Si propone l'impiego di apparecchi con tecnologia a LED aventi temperatura di calore di circa 3.5000°K, con grado di protezione idoneo (almeno IP 65), da collocare a parete nell'infrastruttura della passerella e dotati di ottica speculare e che consenta il rispetto della Legge Regionale sopraindicata.

15. Dovrà realizzare le Infrastrutture Complementari in osservanza delle norme e delle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili in relazione alle realizzazioni di tali interventi.

16. *Prescrizione espunta.*

17. Dovrà fare tutto quanto in suo potere affinché la realizzazione delle Infrastrutture Complementari non pregiudichi mai la piena funzionalità e sicurezza delle attività di impresa di RFI e/o la gestione di eventuali emergenze.

18. Dovrà sottoporre all'approvazione di RFI i progetti Esecutivi/Costruttivi, i Piani di Sicurezza ed il Programma dei Lavori relativi alle Infrastrutture Complementari; a titolo di esempio. RFI potrà imporre il rispetto di prescrizioni e/o normative (anche di carattere tecnico) di volta in volta applicabili alle costruzioni ferroviarie.

19. Dovrà fare osservare all'Appaltatore (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ex art. 1381 del codice civile), nell'esecuzione dei lavori che interferiscano con l'esercizio ferroviario, e/o con la piena funzionalità e sicurezza delle attività di impresa di RFI, e/o con la gestione di eventuale emergenze, quanto segue:

    - le disposizioni emanate da RFI per gli appalti di lavori, opere e forniture;
    - le prescrizioni tecniche vigenti e quelle di volta in volta impartite da RFI;
    - gli eventuali accordi che dovessero essere stipulati da RFI e Grandi Stazioni per la soluzione delle suddette interferenze.

20. Nei casi di demolizione di fabbricati di servizio alle stazioni, dovranno essere preventivamente redatti i piani di riallocazione dei servizi ivi presenti. Tali piani dovranno essere concordati con le strutture territoriali interessate.

21. I progetti Esecutivi/Costruttivi dovranno essere conformi a tutte le norme in materia ed in particolare al seguente Quadro normativo di riferimento:

    - Legge 30/03/1971 n. 118 - Conversione in Legge del D.L 30/01/1971 n. 5 e nuove norme in favori dei mutilati e invalidi civili (G.U. 02/04/1971 n. 82).
    - DM 14/06/1989 n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
    - Legge 05/02/1992 n. 104 - Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - art. 24: Eliminazione e superamento barriere architettoniche.
    - DPR 24/07/1996 n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

- STI PRM 2008 - 164/CE (PMR) - Specifica tecnica di interoperabilità concernente le «persone a mobilità ridotta» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità.

22. Per tutte le attività ivi presenti e soggette ai suddetti controlli il “Gestore”, in qualità di amministratore unico del complesso immobiliare, è tenuto a seguire le procedure previste dal DPR 37/98 per l’ottenimento di un unico “Certificato di Prevenzione Incendi” (CPI) per 1’intero complesso immobiliare, come chiarito anche dalle circolari esplicative emanate dal competente Dipartimento del Ministero dell’Interno (Circolare Prot. n. P725 / 4122 sott. 67 del 4 Giugno 2001, ecc.). comprensivo delle parti comuni (art. 6 del DM 27.07.2010).

23. I progetti devono recepire i pareri favorevoli da parte delle Direzione Produzione Territoriale di Venezia, con le loro eventuali osservazioni ai fini della sicurezza dell’esercizio ferroviario, per una corretta gestione dei Piani d’Emergenza dell’intero impianto ferroviario.

24. I progetti dell’impiantistica civile (climatizzazione, antincendio, ecc.) devono essere rispondenti al DM 37/08, alla L. 186/68 ed alla normativa specifica di riferimento prevedendo la remotizzazione degli allarmi ad una sala controllo per la corretta gestione delle emergenze.

25. In relazione alle nuove realizzazioni Grandi Stazioni dovrà adeguare tutta la segnaletica di stazione.
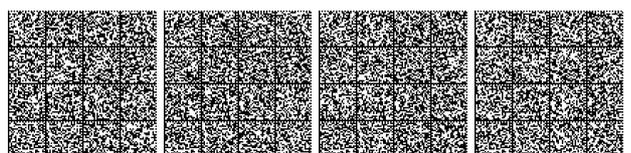
PARTE SECONDA - RACCOMANDAZIONI

1. Per quanto riguarda la realizzazione dell'area verde attrezzata con piantumazione di nuove alberature, da realizzarsi nell'area nord-ovest della stazione attigua al fascio binari, si raccomanda la piantumazione di alberi a medio fusto per evitare pericolo per la linea elettrica.

2. Si desidera evidenziare che la rete di acquedotto, dalla quale è derivato l'allaccio alla stazione ferroviaria, in grado di far fronte alle attuali richieste, nel caso siano richiesti aumenti di portata idrica dovrà essere necessariamente previsto il potenziamento delle attuali tubazioni.

3. Poiché il progetto prevede inoltre alcune sistemazioni agli attuali muri di sponda, si ricorda pertanto che nella zona antistante la Chiesa degli Scalzi e in quella all'altezza dell'incrocio del Canal Grande con il canale Santa Chiara sono presenti in subalveo due condotte di fondamentale importanza per l'erogazione idrica della città di Venezia.

4. Per quanto riguarda la depurazione e la rete fognaria Veritas attualmente non gestisce nessun servizio all'interno dell'area interessata, si precisa comunque che ai sensi della legge speciale n. 206/95 va richiesta autorizzazione al piano di adeguamento degli scarichi alla Direzione Ambientale Tutela Acque del Comune di Venezia ed al Magistrato alle Acque, competente al rilascio dell'autorizzazione alo scarico in Laguna.

12A05303

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Atorvastatina Mithridatum».

Con la determinazione n. aRM - 51/2012-3179 del 21 marzo 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta

Mithridatum LTD. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ATORVASTATINA MITHRIDATUM;

Confezione: 040661011;

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: ATORVASTATINA MITHRIDATUM;

Confezione: 040661023;

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: ATORVASTATINA MITHRIDATUM;

Confezione: 040661035;

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: ATORVASTATINA MITHRIDATUM;

Confezione: 040661047;

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore HDPE;

Medicinale: ATORVASTATINA MITHRIDATUM;

Confezione: 040661050;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore HDPE;

Medicinale: ATORVASTATINA MITHRIDATUM;

Confezione: 040661062;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: ATORVASTATINA MITHRIDATUM;

Confezione: 040661074;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: ATORVASTATINA MITHRIDATUM;

Confezione: 040661086;

Descrizione: "20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: ATORVASTATINA MITHRIDATUM;

Confezione: 040661098;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: ATORVASTATINA MITHRIDATUM;

Confezione: 040661100;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: ATORVASTATINA MITHRIDATUM;

Confezione: 040661112;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: ATORVASTATINA MITHRIDATUM;

Confezione: 040661124;

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore in HDPE.

12A05158

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Clopidogrel esp Pharma».

Con la determinazione n. aRM - 49/2012-3032 del 21 marzo 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia del titolare Esp Pharma Limited l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale.

Medicinale: CLOPIDOGREL ESP PHARMA

Confezione: 039561016

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL

Medicinale: CLOPIDOGREL ESP PHARMA

Confezione: 039561028

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

Medicinale: CLOPIDOGREL ESP PHARMA

Confezione: 039561030

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

Medicinale: CLOPIDOGREL ESP PHARMA

Confezione: 039561042

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL

Medicinale: CLOPIDOGREL ESP PHARMA

Confezione: 039561055

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL

Medicinale: CLOPIDOGREL ESP PHARMA

Confezione: 039561067

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL

Medicinale: CLOPIDOGREL ESP PHARMA

Confezione: 039561079

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL

Medicinale: CLOPIDOGREL ESP PHARMA

Confezione: 039561081

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL

Medicinale: CLOPIDOGREL ESP PHARMA

Confezione: 039561093

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL

Medicinale: CLOPIDOGREL ESP PHARMA

Confezione: 039561105

Descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore HDPE.

12A05159
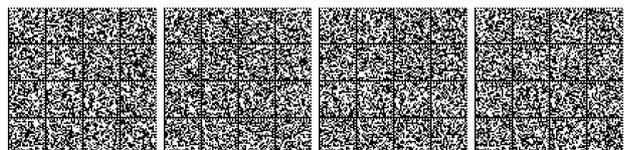
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Clopidogrel Caduceus Pharma».

Con la determinazione n. aRM - 50/2012-3046 del 21marzo 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Caduceus Pharma Ltd l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Clopidogrel Caduceus Pharma.

Confezione: 039563059.

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore hdpe.

Medicinale: Clopidogrel Caduceus Pharma.

Confezione: 039563010.

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film "28 compresse in blister al/al.

Medicinale: Clopidogrel Caduceus Pharma.

Confezione: 039563022.

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister al/al.

Medicinale: Clopidogrel Caduceus Pharma.

Confezione: 039563034.

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film "50 compresse in blister al/al.

Medicinale: Clopidogrel Caduceus Pharma.

Confezione: 039563046.

Descrizione: "75 mg compresse rivestite con film "84 compresse in blister al/al.

12A05164

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 18 aprile 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3093
Yen	106,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,816
Corona danese	7,4389
Lira Sterlina	0,81915
Fiorino ungherese	296,84
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6988
Zloty polacco	4,1804
Nuovo leu romeno	4,3788
Corona svedese	8,8500
Franco svizzero	1,2032
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5525
Kuna croata	7,4898
Rublo russo	38,6720
Lira turca	2,3456
Dollaro australiano	1,2628
Real brasiliano	2,4369
Dollaro canadese	1,2966
Yuan cinese	8,2468
Dollaro di Hong Kong	10,1617
Rupia indonesiana	12018,80
Shekel israeliano	4,9320
Rupia indiana	67,8280
Won sudcoreano	1491,09
Peso messicano	17,1767
Ringgit malese	4,0110
Dollaro neozelandese	1,6003
Peso filippino	55,876
Dollaro di Singapore	1,6381
Baht tailandese	40,392
Rand sudafricano	10,2517

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05192

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 19 aprile 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3086
Yen	106,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,842
Corona danese	7,4389
Lira Sterlina	0,81710
Fiorino ungherese	297,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6985
Zloty polacco	4,1870
Nuovo leu romeno	4,3750
Corona svedese	8,8416
Franco svizzero	1,2021
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5485
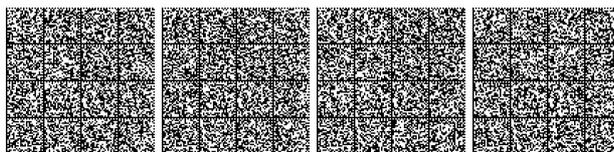
Kuna croata	7,5080
Rublo russo	38,6575
Lira turca	2,3444
Dollaro australiano	1,2652
Real brasiliano	2,4693
Dollaro canadese	1,2971
Yuan cinese	8,2492
Dollaro di Hong Kong	10,1560
Rupia indonesiana	12014,26
Shekel israeliano	4,9228
Rupia indiana	68,2370
Won sudcoreano	1491,07
Peso messicano	17,2750
Ringgit malese	4,0115
Dollaro neozelandese	1,6031
Peso filippino	55,857
Dollaro di Singapore	1,6382
Baht tailandese	40,449
Rand sudafricano	10,2507

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05193

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 20 aprile 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3192
Yen	107,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,919
Corona danese	7,4387
Lira Sterlina	0,81875
Fiorino ungherese	296,64
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6985
Zloty polacco	4,1920
Nuovo leu romeno	4,3753
Corona svedese	8,8396
Franco svizzero	1,2017
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5470

Kuna croata	7,5170
Rublo russo	38,8500
Lira turca	2,3620
Dollaro australiano	1,2738
Real brasiliano	2,4779
Dollaro canadese	1,3075
Yuan cinese	8,3150
Dollaro di Hong Kong	10,2391
Rupia indonesiana	12108,96
Shekel israeliano	4,9447
Rupia indiana	68,7300
Won sudcoreano	1502,75
Peso messicano	17,3475
Ringgit malese	4,0420
Dollaro neozelandese	1,6190
Peso filippino	56,210
Dollaro di Singapore	1,6477
Baht tailandese	40,747
Rand sudafricano	10,3145

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05194

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 25 aprile 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3206
Yen	107,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,804
Corona danese	7,4399
Lira Sterlina	0,81940
Fiorino ungherese	287,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6993
Zloty polacco	4,1738
Nuovo leu romeno	4,3765
Corona svedese	8,8958
Franco svizzero	1,2018
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5625
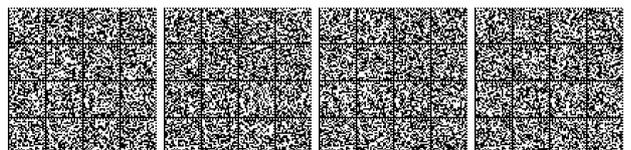
Kuna croata	7,5325
Rublo russo	38,7490
Lira turca	2,3417
Dollaro australiano	1,2771
Real brasiliano	2,4784
Dollaro canadese	1,3016
Yuan cinese	8,3269
Dollaro di Hong Kong	10,2468
Rupia indonesiana	12149,96
Shekel israeliano	4,9545
Rupia indiana	69,3910
Won sudcoreano	1506,66
Peso messicano	17,3461
Ringgit malese	4,0408
Dollaro neozelandese	1,6217
Peso filippino	56,314
Dollaro di Singapore	1,6440
Baht tailandese	40,859
Rand sudafricano	10,2555

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05195

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 26 aprile 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3215
Yen	106,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,758
Corona danese	7,4393
Lira Sterlina	0,81640
Fiorino ungherese	287,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6997
Zloty polacco	4,1820
Nuovo leu romeno	4,3775
Corona svedese	8,8760
Franco svizzero	1,2016
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5765

Kuna croata	7,5330
Rublo russo	38,7420
Lira turca	2,3359
Dollaro australiano	1,2736
Real brasiliano	2,4873
Dollaro canadese	1,2968
Yuan cinese	8,3069
Dollaro di Hong Kong	10,2543
Rupia indonesiana	12140,68
Shekel israeliano	4,9591
Rupia indiana	69,4510
Won sudcoreano	1501,14
Peso messicano	17,3843
Ringgit malese	4,0359
Dollaro neozelandese	1,6196
Peso filippino	56,192
Dollaro di Singapore	1,6409
Baht tailandese	40,808
Rand sudafricano	10,2582

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05196

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 23 aprile 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3131
Yen	106,51
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,043
Corona danese	7,4397
Lira Sterlina	0,81660
Fiorino ungherese	298,73
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6990
Zloty polacco	4,2045
Nuovo leu romeno	4,3855
Corona svedese	8,8618
Franco svizzero	1,2018
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5590

Kuna croata	7,5330
Rublo russo	38,7870
Lira turca	2,3570
Dollaro australiano	1,2769
Real brasiliano	2,4711
Dollaro canadese	1,3094
Yuan cinese	8,2786
Dollaro di Hong Kong	10,1914
Rupia indonesiana	12061,21
Shekel israeliano	4,9422
Rupia indiana	69,0360
Won sudcoreano	1499,41
Peso messicano	17,3139
Ringgit malese	4,0279
Dollaro neozelandese	1,6193
Peso filippino	56,103
Dollaro di Singapore	1,6411
Baht tailandese	40,706
Rand sudafricano	10,3263

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05197

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 24 aprile 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3161
Yen	106,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,997
Corona danese	7,4402
Lira Sterlina	0,81540
Fiorino ungherese	297,69
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6993
Zloty polacco	4,2003
Nuovo leu romeno	4,3818
Corona svedese	8,8880
Franco svizzero	1,2021
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5565
Kuna croata	7,5375
Rublo russo	38,6550
Lira turca	2,3510
Dollaro australiano	1,2775
Real brasiliano	2,4729
Dollaro canadese	1,3020
Yuan cinese	8,2979
Dollaro di Hong Kong	10,2141
Rupia indonesiana	12095,57
Shekel israeliano	4,9450
Rupia indiana	69,3260
Won sudcoreano	1500,43
Peso messicano	17,2850
Ringgit malese	4,0335
Dollaro neozelandese	1,6170
Peso filippino	56,235
Dollaro di Singapore	1,6417
Baht tailandese	40,746
Rand sudafricano	10,2770

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05198

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Determinazione dei compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi.

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140 è stato emanato, di intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto interministeriale che definisce la determinazione dei compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi.

Il testo integrale viene pubblicato sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

12A05227

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo al decreto interministeriale 27 gennaio 2012, concernente «Fondo vittime amianto - Determinazione nuova aliquota dell'addizionale per l'anno 2011».

Con decreto interministeriale del 27 gennaio 2012 è stata fissata, per l'esercizio 2011, nella misura del 1,03%, l'addizionale sui premi, versati dalle imprese, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto.

Il testo integrale del suddetto decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

12A05156

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali.

Il Ministero dello sviluppo Economico (MISE) - Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi (DGLC - UIBM) attraverso una Convenzione siglata il 17 dicembre 2009 ha affidato all'Unioncamere il compito di promuovere l'utilizzo dei diritti di Proprietà industriale in quanto strumento privilegiato per valorizzare e sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese.

In attuazione della suddetta Convenzione la Direzione generale per la lotta alla contraffazione - UIBM e l'Unioncamere hanno previsto la concessione di agevolazioni a favore di micro, piccole e medie imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari ed internazionali.

Le agevolazioni sono dirette a:

favorire la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno);

favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale).

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 4.500.000,00.

La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it;

Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it;

Unione nazionale delle camere di commercio: http://www.unioncamere.gov.it/.

12A05176

Avviso per la realizzazione di progetti delle camere di commercio, dei patlib (patent library), dei pip (patent information point) e delle unioni regionali delle camere di commercio per attività di supporto alle innovazioni delle imprese sui temi della proprietà industriale.

Il Ministero dello sviluppo economico (MISE) - Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi (DGLC - UIBM) attraverso una convenzione siglata il 17 dicembre 2009 ha affidato all'Unioncamere la realizzazione di attività di supporto alle innovazioni delle imprese, di informazione e di sensibilizzazione sui temi della proprietà industriale sul territorio, attraverso le camere di commercio e la rete dei centri di informazione brevettuale PATLIB (Patent Library) e PIP (Patent Information Point).

In attuazione della suddetta convenzione la Direzione generale per la lotta alla contraffazione - UIBM e l'Unioncamere hanno previsto la concessione di finanziamenti per progetti degli uffici brevetti e marchi delle Camere di commercio, della rete dei PATLIB e dei PIP e delle Unioni regionali delle camere di commercio al fine di potenziare l'offerta di servizi di informazione, promozione, formazione e assistenza tecnica alle imprese, nonché la realizzazione di progetti innovativi per la valorizzazione e la tutela dei titoli di proprietà industriale.

L'avviso è articolato in 4 azioni:

azione 1: potenziamento degli UBM (Uffici brevetti e marchi) delle camere di commercio;

azione 2: potenziamento dei PATLIB (Patent library) o PIP (Patent information point);

azione 3: avvio di nuovi centri PATLIB o PIP;

azione 4: progetti sperimentali per la valorizzazione e la tutela dei titoli di proprietà industriale.

Le risorse disponibili per il finanziamento delle suddette azioni ammontano complessivamente a 3.209.410,00 euro.

La versione integrale dell'avviso e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it

Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it

12A05177

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-105) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00